



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



DOCUMENTI ARISTEIA

documento n. 78

*Antiriciclaggio: disciplina vigente
e principali problematiche
applicative per i dottori
commercialisti (parte prima)*

Luglio 2007

**ANTIRICICLAGGIO: DISCIPLINA
VIGENTE E PRINCIPALI
PROBLEMATICHE APPLICATIVE PER I
DOTTORI COMMERCIALISTI
(PARTE PRIMA)**

DOCUMENTO ARISTEIA N. 78

ANTIRICICLAGGIO: DISCIPLINA VIGENTE E PRINCIPALI PROBLEMATICHE APPLICATIVE PER I DOTTORI COMMERCIALISTI (PARTE PRIMA)

A partire dal 22 aprile 2007, alcuni obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio sono entrati definitivamente a regime, costringendo i professionisti del settore economico-giuridico-contabile a farsi carico di una serie di nuovi adempimenti e a sostenere un ulteriore sforzo organizzativo al fine di rendere adeguate le strutture all'interno delle quali essi operano.

Il presente documento ripercorre il cammino della complessa disciplina antiriciclaggio attraverso una sintetica disamina delle principali fonti documentali, al fine di porre in evidenza alcune questioni interpretative di rilevante interesse per la categoria professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. In particolare, con riferimento all'individuazione dei professionisti interessati dall'applicazione della normativa, l'attenzione è posta ai casi di esonero dagli obblighi di identificazione della clientela e di registrazione della prestazione, nonché al coinvolgimento del collegio sindacale, incaricato o meno del controllo contabile. A tal fine sono analizzati sia il dato normativo sia le posizioni successivamente assunte dall'Ufficio Italiano Cambi, anche alla luce di quanto previsto dalla terza direttiva antiriciclaggio, di imminente recepimento all'interno del nostro ordinamento.

E, proprio con riferimento alla terza direttiva, questa prima parte del documento si chiude con l'illustrazione dei contenuti della relativa bozza di attuazione, peraltro recentemente aggiornata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il quadro normativo. - 2.1. Le direttive comunitarie. - 2.2. La legislazione interna. - 2.2.1. Il regolamento n. 60/2007. - 2.3. Le istruzioni operative dell'Ufficio Italiano Cambi. Cenni sulla valenza giuridica dei pareri Uic. - 3. I professionisti interessati. - 3.1. I casi di esonero. - 3.1.1. Un caso particolare: il professionista abilitato operante all'interno di uno studio altrui. - 3.2. Il coinvolgimento del collegio sindacale. - 4. Prospettive future: l'imminente attuazione della terza direttiva. - 4.1. L'obbligo di adeguata verifica della clientela. - 4.2. La semplificazione degli obblighi di registrazione. - 4.3. La segnalazione delle operazioni sospette.

1. PREMESSA

All'indomani dell'attesa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 aprile 2007, n. 60¹, il problema della concreta adozione, all'interno degli studi professionali, delle misure prescritte dalla normativa antiriciclaggio impegna nuovamente i professionisti del settore economico-giuridico-contabile. Questi ultimi, invero, avrebbero dovuto provvedere – entro il 22 aprile ultimo scorso – ad adempiere all'obbligo di identificazione del cliente in relazione agli incarichi conferiti prima del 22 aprile 2006 e ancora in essere dopo dodici mesi. La materia dell'antiriciclaggio, dunque, è estremamente attuale, stante la continua evoluzione della relativa normativa e l'ampia platea dei soggetti coinvolti: al riguardo è il caso di ricordare che il citato d.m. n. 60/2007 ha esteso gli obblighi antiriciclaggio ai soggetti che rendono i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi. Anche questi soggetti sono perciò obbligati, insieme agli altri professionisti coinvolti, a collaborare con lo Stato al fine di contrastare il reato del riciclaggio.

In realtà la matrice degli obblighi antiriciclaggio è di stampo comunitario. La lotta al riciclaggio, infatti, rappresenta un fenomeno internazionale e l'intervento del legislatore all'interno del nostro ordinamento è stato motivato dalla necessità di adeguarsi, al pari degli altri Stati membri, alle disposizioni contenute nelle direttive comunitarie emanate in materia. La stessa individuazione delle categorie professionali da assoggettare alla disciplina è frutto di una scelta operata in sede comunitaria.

La collaborazione richiesta dallo Stato ai professionisti nella lotta al riciclaggio richiede perciò un notevole impegno di questi ultimi: per fronteggiare i nuovi e ulteriori adempimenti essi devono adeguare le strutture esistenti, il che richiede un ingente sforzo organizzativo. Non solo, la legge pone espressamente a carico del professionista l'obbligo di formazione del personale dipendente e dei collaboratori dello studio, al fine di renderli edotti sulla normativa e in grado di assolvere correttamente ai compiti dalla stessa previsti. Peraltro non va dimenticato che i principali obblighi imposti dalla legge, quali l'identificazione della clientela, la registrazione delle prestazioni nell'archivio unico e la segnalazione delle operazioni sospette, sono già entrati in vigore il 22 aprile 2006.

E, proprio con riferimento al concreto adempimento di tali obblighi, nel primo periodo di applicazione della normativa antiriciclaggio sono emerse numerose difficoltà legate principalmente al fatto che il legislatore, nel dettare le regole al cui rispetto sono tenuti i professionisti, ha essenzialmente riproposto la disciplina inizialmente vigente solo per gli intermediari finanziari, senza adeguare idoneamente le disposizioni al

¹ Si tratta del regolamento per l'adeguamento del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, recante disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, alle disposizioni dell'articolo 21 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), che ha modificato il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56. Detto regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2007, n. 107.

diverso contesto operativo che caratterizza la realtà degli studi professionali². Da qui l'incerta interpretazione di alcune disposizioni, legata anche - in alcuni casi specifici - alla mancata corrispondenza tra quanto disposto dal legislatore e quanto previsto dalle istruzioni operative predisposte dall'Ufficio Italiano Cambi (di seguito Uic). Né va dimenticato l'imminente recepimento della terza direttiva antiriciclaggio, alla quale gli Stati membri dovranno conformarsi entro il 15 dicembre 2007: la prima bozza di decreto legislativo, che proprio nei giorni scorsi è stata ulteriormente modificata, contiene importanti novità per i professionisti in relazione ai principali obblighi che li riguardano.

Le difficoltà operative, dunque, sono di non poco conto. Il quadro normativo di riferimento, che di seguito si va a descrivere, è particolarmente complesso. Non a caso, lo scorso 27 aprile il Ministro dell'economia e delle finanze, preso atto della necessità di coordinare le disposizioni vigenti, ha istituito una commissione per procedere alla stesura di un testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività illecite al fine di apportare, nei limiti di detto coordinamento, le "modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo".

2. IL QUADRO NORMATIVO

2.1. *Le direttive comunitarie*

Le principali fonti normative inerenti all'antiriciclaggio sono di tipo comunitario. La normativa interna attualmente vigente, infatti, ha parzialmente recepito le direttive comunitarie approvate in materia³. In particolare si tratta:

- della direttiva n. 91/308/Cee – I (prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite);
- della direttiva n. 2001/97/Ce – II (modifica della direttiva 91/308/Ce del consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite);
- della direttiva n. 2005/60/Ce – III (prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo).

La prima direttiva comunitaria (91/308/Cee)⁴ volta a combattere il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, oltre che con gli strumenti di diritto penale anche con un impegno di prevenzione a livello del

² A riprova di ciò, si evidenziano le numerose incongruenze di tipo linguistico presenti nel testo normativo. In tal senso I. CARACCIOLI, *Antiriciclaggio. Approvata la III direttiva*, in *Fisco*, n. 42/2005, 6645, il quale rileva come alcune espressioni quali "operazioni", "beneficiario finale" dell'operazione, ecc. siano inappropriate, ove riferite ai professionisti.

³ Nel documento non sono citate alcune fonti internazionali. Per una puntuale disamina della disciplina antiriciclaggio si veda R. RAZZANTE, *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, Torino, 2007, 27 ss. E, per una sintesi del quadro normativo vigente, si veda anche *Gli obblighi antiriciclaggio. Guida pratica per il dottore commercialista*, elaborato predisposto dall'Ufficio Studi CNDC e dalla Fondazione Aristeia, in www.aristeia.it e www.cndc.it.

⁴ Pubblicata nella G.U.C.E. il 28 giugno 1991.

sistema finanziario, risale al 1991. La direttiva ha imposto alle banche e agli intermediari finanziari l'osservanza di taluni obblighi come quello di identificazione della clientela, di registrazione dei dati e delle operazioni effettuate e di segnalazione ad un'autorità appositamente designata delle cd. operazioni sospette di riciclaggio.

La seconda direttiva (2001/97/Ce)⁵, emanata dopo dieci anni, ha modificato e integrato i contenuti della prima, rafforzando i sistemi di controllo al fine di prevenire in modo più efficace il fenomeno del riciclaggio di capitali illeciti. In tal senso la direttiva ha allargato il novero dei reati c.d. gravi, aggiungendo al traffico di stupefacenti anche le attività svolte da organizzazioni criminali, come la frode, la corruzione e qualsiasi reato che possa fruttare proventi consistenti e che sia punibile con pene detentive severe in base al diritto penale dello Stato membro, compreso il terrorismo. La direttiva in commento ha infine previsto l'estensione dell'ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio a soggetti, persone fisiche e giuridiche, che svolgono determinate attività di carattere non finanziario e professionali, tra i quali figurano anche i revisori, i contabili esterni e i consulenti tributari.

Nel mese di ottobre del 2005, infine, è stata emanata una terza direttiva (2005/60/Ce)⁶ che ha abrogato le due precedenti e innovato profondamente la materia, estendendo l'ambito di applicazione della disciplina antiriciclaggio anche alla lotta al finanziamento del terrorismo. Da qui discende la previsione di obblighi di identificazione più complessi di quelli imposti in precedenza: si parla di "adeguata verifica" dell'identità della clientela, sulla scorta di un criterio di valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo⁷. La direttiva si sofferma inoltre sull'adempimento degli obblighi di segnalazione, che vanno estesi anche alle attività sospettate di connessione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo, nonché sulle procedure di controllo interno, che devono garantire l'osservanza delle misure antiriciclaggio da parte del personale dipendente degli enti e delle persone soggette alla direttiva stessa. Infine, vengono riconsiderate le sanzioni previste dagli Stati membri, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Al riguardo, va evidenziata la previsione relativa all'estensione delle sanzioni amministrative alle persone giuridiche: a tal fine il d.lgs. 231/2001 dovrà essere integrato mediante l'inserimento dei reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. tra quelli che danno luogo alla responsabilità amministrativa degli enti⁸.

⁵ Pubblicata nella G.U.C.E. 28 dicembre 2001, n. L 344.

⁶ Pubblicata nella G.U.C.E. 25 novembre 2005, n. L 309 (maggiori approfondimenti sul tema nel § 4).

⁷ Alcune misure di esecuzione sono contenute nella successiva direttiva n. 2006/70/Ce, pubblicata nella G.U.C.E. 4 agosto 2006, n. L. 214. In particolare, le nuove disposizioni integrano il contenuto dell'obbligo di adeguata verifica della clientela imposto dalla terza direttiva antiriciclaggio (sul punto si veda G. R. STUMPO, *Antiriciclaggio e obbligo di adeguata verifica della clientela*, in *Dir. prat. soc.*, n. 22/2006, 38 ss.).

⁸ Sull'argomento si segnalano: FONDAZIONE ARISTEIA, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, documento n. 46, febbraio 2005, in www.aristeia.it; F.M. D'ANDREA - A. DE VIVO - L. MARTINO, *I modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001. La responsabilità amministrativa delle imprese*, Milano, 2006.

2.2. *La legislazione interna*

La prima e la seconda direttiva antiriciclaggio sono state recepite dal legislatore italiano rispettivamente con il d.l. 3 maggio 1991, n. 143 (convertito con modificazioni dalla l. 5 luglio 1991, n. 197) e con il d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.

La l. n. 197/1991 (c.d. legge antiriciclaggio), contenente disposizioni per limitare l'uso del contante e di titoli al portatore nelle transazioni e per prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio di proventi illeciti, realizza un coinvolgimento diretto del sistema bancario e parabancario nel controllo delle movimentazioni finanziarie, prevedendo l'incanalamento delle transazioni di importo rilevante verso il sistema degli intermediari abilitati, affinché negli archivi di questi ultimi possano essere registrate e conservate le relative operazioni. La legge antiriciclaggio, inoltre, impone l'obbligo di segnalazione all'Uic delle operazioni ritenute sospette⁹.

Il d.lgs. n. 56/2004, nel recepire la seconda direttiva comunitaria, amplia notevolmente l'ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio, estendendola ai professionisti, e rinforza gli strumenti di contrasto del reato di riciclaggio, modificando al contempo l'impianto delle sanzioni amministrative connesse alla violazione della disciplina. In particolare, dopo aver introdotto alcuni obblighi immediatamente applicabili nei confronti dei professionisti, il decreto ha previsto l'emanazione di un provvedimento attuativo per la definizione del contenuto e delle modalità di esecuzione degli obblighi di identificazione e conservazione delle informazioni in esso contenuti, nonché per l'individuazione delle operazioni sospette da parte dei professionisti. Il relativo regolamento avrebbe dovuto essere adottato entro 240 giorni dal 14 marzo 2004, data di entrata in vigore del decreto, ma tale termine non è stato rispettato. Soltanto due anni dopo, il 3 febbraio 2006, sono stati approvati tre regolamenti: il d.m. n. 141 per i professionisti; il d.m. n. 142 per gli intermediari finanziari; il d.m. n. 143 per gli operatori non finanziari¹⁰.

Essendo il presente documento finalizzato all'analisi degli adempimenti posti a carico dei professionisti, l'attenzione sarà rivolta esclusivamente al d.m. 141/2006, che disciplina gli obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali.

2.2.1. *Il regolamento n. 60/2007*

Come accennato, il d.m. n. 141/2006 è stato recentemente integrato dal d.m. 10 aprile 2007, n. 60, che ha adeguato la disciplina degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio alle modificazioni apportate dalla

⁹ Al riguardo si veda R. RAZZANTE, *op. cit.*, 46 ss.; e, per un'attenta disamina degli obblighi posti a carico dei professionisti dalla legge antiriciclaggio, L. DE ANGELIS, *La legge 197/91: limiti alle transazioni in denaro*, in AA.VV., *Antiriciclaggio*, speciale Italia Oggi, n. 9/2007, a cura di M. Longoni, 8-19.

¹⁰ I tre regolamenti sono stati pubblicati nella G.U. 7 aprile 2006, n. 82.

legge n. 29/2006 al d.lgs. n. 56/2004. Il regolamento correttivo, che si compone di soli quattro articoli, modifica il testo originale del decreto con riferimento ai seguenti punti: definizione di libero professionista (art. 1); soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio (art. 2); estensione degli indici di anomalia di operazioni sospette (art. 3); attività di redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali (art. 4).

In realtà l'estensione dell'ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio ai soggetti non iscritti in albi, contenuta nel regolamento, rappresenta una scelta forzata del nostro legislatore: in sede comunitaria, infatti, più di una critica era stata mossa alla restrizione degli obblighi in commento ai soli professionisti appartenenti ad albi, data l'esistenza di altri soggetti che svolgono attività nell'ambito delle quali possono emergere le circostanze che la disciplina in commento si prefigge di monitorare¹¹. Al riguardo il Consiglio di Stato, esaminata la prima bozza di regolamento correttivo inviata dal Ministero dell'economia e delle finanze, aveva formulato una serie di critiche in merito alla nozione di libero professionista, nella quale permaneva il presupposto dell'iscrizione, la cui necessità ai fini dell'esercizio in modo stabile e continuativo di attività contabili e fiscali (professionali ai sensi della direttiva) era invece posta in discussione, in relazione ad attività diffuse come ad esempio quella dell'amministrazione condominiale¹². Recependo tali indicazioni, il testo definitivo dell'art. 1 elimina il riferimento all'iscrizione e definisce quale "libero professionista" uno dei soggetti indicati nell'art. 2, co. 1, lettere s), s-bis) e t) del d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, anche quando svolge l'attività professionale in forma societaria o associativa¹³.

L'art. 2 del correttivo integra le previsioni del d.m. 141/2006 con riferimento ai destinatari della normativa, estendendone l'applicazione ai soggetti introdotti dalla l. n. 29/2006 (al riguardo si veda il § 3)¹⁴.

E, sempre con riferimento ai destinatari della normativa, l'art. 3 del correttivo interviene sugli obblighi posti in capo alle società di revisione iscritte nell'albo speciale di cui al d.lgs. n. 58/1998 (Tuf), nei confronti delle quali in precedenza non trovavano applicazione gli artt. 10 (*esenzione dall'obbligo di segnalazione*) e 11 (*criteri generali per l'individuazione delle operazioni sospette*) del d.m. 141/2006¹⁵. Il correttivo elimina tali eccezioni, precisando che alle ricordate società di revisione si applicano tutte le disposizioni previste dal regolamento per i liberi professionisti, compresa dunque l'esenzione dall'obbligo di segnalazione per le informazioni ricevute dal cliente od ottenute nel corso dell'esame della posizione giuridica dello stesso (o

¹¹ Sul punto E. FISICARO, *Antiriciclaggio. Obblighi a carico di professionisti, intermediari e operatori non finanziari*, Napoli, 2007, 35 ss.; L. CAVESTRI, *Antiriciclaggio a rischio impasse*, in *Il Sole-24 Ore*, 29 dicembre 2006, 27; V. MAGLIONE, *L'antiriciclaggio punta oltre i confini degli albi*, in *Il Sole-24 Ore*, 10 gennaio 2007, 31.

¹² Consiglio di Stato, parere 21 novembre 2006, n. 4451, in cui peraltro si condivide l'assunto che tali soggetti debbano comunque svolgere le attività contabili e tributarie in "maniera professionale" e cioè non in modo episodico od occasionale, in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria rivolta ai professionisti del settore.

¹³ Sono quindi assoggettati alla disciplina antiriciclaggio sia il professionista esercente l'attività in forma individuale, sia le associazioni professionali e le società tra professionisti.

¹⁴ Si tratta dei soggetti che esercitano l'attività con il codice 74.12.C (servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi) e dei centri elaborazione dati con codice attività 72.30.0 (elaborazione e registrazione elettronica dei dati). Sul punto L. DE ANGELIS, *Antiriciclaggio, obblighi per tutti*, in *Italia Oggi*, 16 febbraio 2007, 31, osserva che, rispetto ai contenuti della legge n. 29/2006, nel correttivo non vengono contemplati coloro che svolgono attività in "materia di amministrazione": ciò presumibilmente allo scopo di escludere dagli obblighi antiriciclaggio l'attività degli amministratori di condominio.

¹⁵ Ulteriori riferimenti in M. MEOLI, *Gli obblighi antiriciclaggio per i professionisti*, Schede di aggiornamento a cura di Eutekne, in www.eutekne.it, 7.

dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o nel corso di quest'ultimo), nonché l'adozione dei criteri generali per l'individuazione delle operazioni sospette¹⁶.

Il quarto e ultimo articolo del correttivo affronta un nodo cruciale della disciplina antiriciclaggio, quello inerente all'attività di redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali. Il nuovo testo sancisce definitivamente che l'attività di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali non costituisce prestazione professionale ai sensi del regolamento e dunque non dà luogo agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dallo stesso. Anche su questo punto si era pronunciato il Consiglio di Stato che, con riferimento alla prima bozza del correttivo, aveva osservato che la nozione di "redazione" spesso include anche la predisposizione dei singoli elementi che confluiscono in modo sintetico nella dichiarazione e si presta ad equivoci "ove la redazione della dichiarazione costituisca, per i professionisti del settore, atto conclusivo di una prestazione di più ampio contenuto"¹⁷. Aggiungeva inoltre che la formulazione adottata, facendo riferimento a tutte le dichiarazioni connesse ad obblighi fiscali, conduce all'estensione della normativa a tutte le operazioni curate dal professionista, che spesso contengono elementi già noti all'amministrazione e non rilevanti ai fini antiriciclaggio. A fronte di tali osservazioni il Ministero dell'economia e delle finanze replicava che l'attività di redazione e trasmissione delle dichiarazioni implica esclusivamente una rielaborazione di tipo contabile, che si risolve "nella esposizione di elementi conoscitivi già noti all'Amministrazione", non qualificabile come attività di consulenza¹⁸. Recependo dette indicazioni, il Consiglio di Stato ha sciolto le proprie riserve, accogliendo la formulazione indicata dal Ministero.

2.3. *Le istruzioni operative dell'Ufficio Italiano Cambi. Cenni sulla valenza giuridica dei pareri Uic.*

L'implementazione operativa degli obblighi contenuti nel regolamento ministeriale è demandata all'Uic, in qualità di unità di informazione finanziaria per l'Italia dotata di specifiche competenze in materia di contrasto al riciclaggio e al terrorismo internazionale sul piano finanziario¹⁹. Per quanto concerne le relative competenze, l'Uic emana disposizioni di carattere secondario, fornisce pareri e intrattiene relazioni con organismi internazionali e comunitari; con riferimento specifico all'antiriciclaggio, l'Uic è competente a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette, delle quali effettua la sola analisi finanziaria, prima di

¹⁶ La relazione di accompagnamento precisa che l'estensione si è resa possibile in quanto, con la legge n. 29/2006, si è colmato un precedente difetto di delega del d.lgs. n. 56/2004, che nella fase di prima stesura del regolamento l'aveva impedita (L. DE ANGELIS, *Dichiarazioni fuori dall'antiriciclaggio*, in *Italia Oggi*, 22 gennaio 2007, 6). E, sull'argomento, M. BELLINAZZO, *Le società "libere" dai criteri di sospetto*, in *il Sole-24 Ore (Le guide del professionista)*, 11 maggio 2006, 25-26, ove si osservava correttamente l'incomprensibilità, dal punto di vista interpretativo, della disapplicazione dell'art. 11 nei confronti delle società di revisione, dal momento che queste ultime non sono sottratte all'obbligo di segnalazione.

¹⁷ Consiglio di Stato, 21 novembre 2006, n. 4451.

¹⁸ Ministero dell'economia e delle finanze, nota del 29 gennaio 2007, nella quale l'Amministrazione specifica tuttavia che, ove l'intervento del professionista ecceda tali limiti nell'ambito di una più ampia prestazione professionale, resta salva l'osservanza degli obblighi antiriciclaggio.

¹⁹ La costituzione di tale funzione in capo all'Uic è contenuta nell'art. 151, co. 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

trasmetterle agli organi investigativi competenti, che curano le indagini relative a tali operazioni. Inoltre l'Uic svolge una vera e propria attività consultiva nei confronti del Parlamento e del Governo in materia di prevenzione e contrasto sul piano finanziario della criminalità economica²⁰.

Con provvedimento del 24 febbraio 2006²¹, l'Uic ha emanato le istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione, conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, avvocati e notai. Tuttavia, come si vedrà nel prosieguo, in più di una circostanza le istruzioni operative divergono da quanto disposto nel regolamento attuativo, ponendo problemi di carattere interpretativo, ma soprattutto generando non poche difficoltà nella fase di applicazione della normativa antiriciclaggio da parte del professionista.

Non solo, all'emanazione delle istruzioni ha fatto - e continua a fare - seguito la diffusione di una serie di chiarimenti che, pur essendo finalizzati ad agevolare l'applicazione dei nuovi obblighi da parte dei predetti professionisti²², finiscono per essere ritenuti dagli operatori del settore quali vere e proprie interpretazioni del disposto normativo. Per tale motivo ci si è interrogati sulla valenza effettiva di tali pareri e sulla loro posizione all'interno della gerarchia delle fonti. Invero, il quesito è stato posto allo stesso Uic che, nel ricordare la precisa funzione ad esso attribuita dal legislatore nella lotta al riciclaggio, ha sottolineato che soltanto i provvedimenti emanati in attuazione di regolamenti ministeriali e pubblicati in pari data debbono essere considerati atti amministrativi normativi generali²³.

Quanto alla natura giuridica dei pareri, essi "non possono essere considerati interpretazioni autentiche della legge, in quanto espressione di un organo deputato all'emanazione di una normativa tecnica di dettaglio, in applicazione di una fonte superiore"²⁴. Ciò nondimeno, l'Uic ha ribadito il proprio ruolo di organo tecnico, i cui pareri sono resi a seguito di particolari quesiti considerati di interesse generale e, di conseguenza, meritevoli di essere diffusi presso il pubblico.

²⁰ Tale attività è svolta ai sensi dell'art. 150, co. 1, l. n. 388/2000; la norma attribuisce all'Uic il potere di individuare i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale possono introdurre condizioni favorevoli all'attività di riciclaggio e di segnalarli al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle Commissioni parlamentari competenti e al Procuratore nazionale antimafia, esprimendo, ove ne ravvisi l'opportunità, pareri circa le iniziative da adottare.

²¹ Anch'esso pubblicato nella G.U. 7 aprile 2006, n. 82.

²² I chiarimenti sono disponibili sul sito www.uic.it.

²³ Sul punto cfr. R. RAZZANTE, *op. cit.*, 70, ove si evidenzia che nella gerarchia delle fonti del diritto speciale degli intermediari finanziari le istruzioni emanate dagli organi di vigilanza costituiscono veri e propri precetti da osservare, la cui violazione dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa primaria.

²⁴ Il chiarimento riportato è stato fornito dall'Uic in risposta ai quesiti posti da Italia Oggi e dall'Associazione Dottori Commercialisti nel corso della videoconferenza *Antiriciclaggio, istruzioni per l'uso*, tenutasi il 24 marzo 2007 (*Le risposte dell'Uic ai quesiti*, in *Italia Oggi*, 27 marzo 2007, 34 ss.).

3. I PROFESSIONISTI INTERESSATI

L'elenco delle categorie professionali da assoggettare alla normativa antiriciclaggio è contenuto nella direttiva n. 2001/97/Ce, recepita dal d.lgs. n. 56/2004²⁵. In particolare quest'ultimo, all'art. 2, co. 1, lettere s), s-bis) e t), pone l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio in capo alle seguenti categorie:

1) professionisti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro²⁶;

2) notai e avvocati, limitatamente ad alcune operazioni e in particolare quando, in nome e per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche
- la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni
- l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli
- l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società
- la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, *trust* o strutture analoghe;

3) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi. Vi rientrano tutti i soggetti che si occupano della tenuta e della elaborazione di contabilità e dichiarazioni fiscali: tributaristi, Caf, CED.

Con riferimento a quest'ultima categoria, l'estensione degli obblighi antiriciclaggio era prevista dalla legge n. 29/2006 (Legge comunitaria 2005), che ampliava il novero dei soggetti interessati mediante l'inserimento della lettera s-bis) all'art. 2, co. 1, del d.lgs. 56/2004. La decorrenza effettiva degli obblighi antiriciclaggio era tuttavia subordinata all'integrazione del d.m. 141/2006 - essendo quest'ultimo rivolto solo ai professionisti iscritti in albi - che avrebbe dovuto essere effettuata entro 240 giorni dal 23 febbraio 2006 (data di entrata in vigore della legge n. 29/2006). In realtà, il d.m. 60/2007, che contempla tale estensione, è stato emanato con notevole ritardo. Pertanto, solo a partire dallo scorso 25 maggio gli obblighi antiriciclaggio gravano effettivamente anche sui soggetti non iscritti in albi²⁷.

²⁵ Sul punto B. SANTACROCE – R. MOSCATI, *Soggetti destinatari*, in AA.VV., *La disciplina dell'antiriciclaggio per i professionisti e i relativi adempimenti*, quaderni di *Contabilità finanza e controllo*, luglio 2006, 7-12.

²⁶ La direttiva n. 2001/97/Ce prevede l'imposizione degli obblighi antiriciclaggio nei confronti "dei revisori, contabili esterni e consulenti tributari". In realtà, i termini utilizzati nel testo originale della direttiva sono *auditors, external accountants and tax advisors*; al riguardo si è osservato che rispetto agli *auditors* i dottori commercialisti, in quanto giuri-economisti, svolgono una serie di attività ulteriori, le quali "senza valida ragione vengono ad essere assoggettate agli obblighi antiriciclaggio". Per tale motivo il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ha suggerito l'equiparazione, quanto meno ai fini della normativa antiriciclaggio, dei dottori commercialisti ad avvocati e notai e, conseguentemente, l'assegnazione degli obblighi antiriciclaggio limitatamente alle operazioni e agli adempimenti previsti per questi ultimi (la proposta è contenuta nel documento *La disciplina dell'antiriciclaggio e gli adempimenti dei professionisti*, a cura del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, in www.cndc.it).

²⁷ In mancanza di tale estensione, gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione dei dati, nonché di segnalazione delle operazioni sospette non potevano trovare applicazione nei confronti di tali soggetti (Comitato antiriciclaggio, parere n. 99 del 21.04.06).

Per quanto riguarda le categorie di cui ai punti 1) e 2), invece, è noto che i relativi adempimenti sono effettivi a partire dal 22 aprile 2006, data di entrata in vigore del d.m. 141/2006 e delle istruzioni operative emanate dall'Uic.

Peraltro non va dimenticato che la data del 22 aprile 2006 non segna l'entrata in vigore di tutti gli obblighi antiriciclaggio, ma solo di quelli la cui efficacia era legata all'emanazione di un regolamento: identificazione, registrazione e conservazione dei dati, segnalazione delle operazioni sospette. Altre disposizioni della complessa normativa antiriciclaggio sono infatti già operative dal 14 marzo 2004, data di entrata in vigore del d.lgs. 56/2004, non essendo la loro efficacia subordinata all'emanazione di alcun ulteriore atto normativo. In particolare, da quella data sussistono in capo ai professionisti i seguenti obblighi:

- comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui all'art. 1 della legge antiriciclaggio (violazioni al divieto di trasferimento di denaro contante o di altri valori, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi senza avvalersi degli intermediari abilitati, quando il valore da trasferire è superiore a 12.500 euro). La comunicazione va effettuata entro 30 giorni dal momento in cui si è avuta notizia della violazione in relazione ai propri compiti di servizio e nei limiti delle proprie attribuzioni;
- collaborazione attiva con l'Uic, mediante la trasmissione di tutti dati, le notizie e i documenti da questo richiesti per lo svolgimento di approfondimenti finanziari.

Dalla stessa data decorreva per i professionisti l'obbligo di adozione di adeguate misure di controllo interno al fine di prevenire e impedire le operazioni di riciclaggio, nonché quello di formazione dei propri dipendenti e collaboratori.

Nei confronti delle categorie di cui alla citata lettera *s-bis*) (soggetti non iscritti in albi professionali) detti adempimenti trovano applicazione a partire dal 23 febbraio 2006, data di entrata in vigore della legge n. 29/2006.

Da ultimo, al fine di delimitare l'ambito di applicazione della disciplina antiriciclaggio anche sotto il profilo della territorialità, l'art. 13 del d.m. 141/2006 precisa che le relative disposizioni si applicano ai liberi professionisti abilitati ad operare in Italia anche per le operazioni svolte all'estero. Le istruzioni operative Uic ribadiscono tale principio e aggiungono che le stesse disposizioni non si applicano ai professionisti stranieri operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi in conformità alla relativa disciplina comunitaria²⁸.

3.1. *I casi di esonero*

La disamina dei casi di esonero dall'applicazione degli obblighi antiriciclaggio prende le mosse da quanto disposto dall'Uic che, con riferimento ai destinatari della disciplina, prevede l'esclusione delle attività svolte

²⁸ Provvedimento Uic 24 febbraio 2006, parte I, § 2.1. Per quanto riguarda le società di revisione, le istruzioni precisano che gli obblighi antiriciclaggio trovano applicazione nei confronti delle società di revisione aventi sede legale in Italia nonché degli stabilimenti italiani di società di revisione aventi sede legale all'estero, anche per l'attività ivi svolta.

dai professionisti nella qualità di organi di gestione, amministrazione, controllo e liquidazione di società, enti, trust o altre strutture analoghe²⁹.

Rinviando al prosieguo l'analisi delle problematiche relative al coinvolgimento degli organi di controllo (§ 3.2), di seguito si approfondiscono gli altri casi di esonero elencati dall'Uic.

Per quanto riguarda le attività svolte dai professionisti in qualità di organi di amministrazione, l'esonero appare *prima facie* difficilmente comprensibile: infatti, nell'integrare la definizione precedentemente fornita, lo stesso Uic individua, tra le tipologie di prestazioni professionali rilevanti ai fini degli obblighi antiriciclaggio, *l'amministrazione e la liquidazione di aziende*, nonché *la gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe*³⁰. In assenza di ulteriori chiarimenti sul punto, l'interpretazione più corretta sembra necessariamente doversi fondare sulla distinzione tra "organi di amministrazione" e "amministrazione". In particolare, quest'ultima espressione dovrebbe essere intesa in senso atecnico, in quanto non fa riferimento alla fattispecie dell'amministrazione in senso stretto; in altre parole, le prestazioni di amministrazione sarebbero diverse rispetto all'attività di amministrazione svolta dall'organo societario³¹. Ne consegue che, mentre la "prestazione di amministrazione" rientra nell'ambito di applicazione della disciplina in quanto riconducibile ad una più ampia funzione di consulenza, l'attività del professionista che ricopre la carica di componente del consiglio di amministrazione di una società deve invece esserne esclusa in quanto ricompresa nel concetto di "amministrazione" in senso stretto. In tal senso depone anche il fatto che la costituzione, gestione o amministrazione di enti, trust o strutture analoghe costituisce un'operazione di valore non determinabile che, come si vedrà nel prosieguo, dà luogo in ogni caso all'obbligo di identificazione del committente³².

Analogamente, con riferimento all'attività di liquidazione, l'esclusione operata dalle istruzioni Uic appare contraddittoria rispetto a quanto successivamente indicato nell'ambito del medesimo provvedimento, ove si individuano, tra le prestazioni oggetto di registrazione, *l'amministrazione e liquidazione di aziende*, nonché *la costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe*³³. Al riguardo, tuttavia, l'Uic ha successivamente chiarito che si tratta di una contraddizione solo apparente, in quanto nella prima ipotesi il professionista agisce come organo dell'ente e non come libero professionista, mentre nel secondo caso egli presta un'attività a favore del cliente a seguito del conferimento di un incarico³⁴. Dal riferimento agli organi di liquidazione, dunque, discende che non sono oggetto di registrazione le prestazioni rese dal professionista che sia stato formalmente nominato liquidatore della società, in quanto in tal caso egli ne è organo. Al

²⁹ Provvedimento Uic 24 febbraio 2006, parte I, § 2.

³⁰ In particolare, tali attività sono elencate nell'allegato A, tab. A2 (*Prestazioni oggetto di registrazione per gli altri professionisti e le società di revisione*), del citato provvedimento Uic. I contenuti di tali tabelle, peraltro, hanno sollevato più di una perplessità tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, che hanno rilevato come la loro formulazione ambigua possa generare gravi incertezze interpretative nella fase applicativa della disciplina (in particolare si veda CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Dossier antiriciclaggio/2*, in *Notizie*, 21 aprile 2006, n. 78).

³¹ In tal senso *Speciale antiriciclaggio*, in *Il Sole-24 Ore*, *La banca dati del commercialista*, in www.bdc.ilsole24ore.com.

³² Art. 3, co. 4, d.m. n. 141/2006. Tale previsione pare confermare che l'esonero riguarda esclusivamente l'ipotesi del professionista che venga nominato amministratore di una società dall'assemblea dei soci.

³³ Allegato A, tab. A2, provvedimento Uic, *cit.*

³⁴ Risposta n. 3, in *Le risposte dell'Uic ai quesiti*, *cit.*, 34.

contrario, è assoggettato alla normativa antiriciclaggio il professionista che, senza avere assunto formalmente la carica di liquidatore, svolge un'attività finalizzata alla liquidazione del patrimonio aziendale, essendo tale attività specificamente finalizzata alla consulenza³⁵.

Tra le altre prestazioni escluse dalla disciplina antiriciclaggio figurano quelle svolte dal professionista sulla base di incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria, come le curatele fallimentari e le consulenze tecniche d'ufficio. L'Uic ha infatti specificato che in questi casi il professionista agisce in qualità di organo ausiliario del giudice e che in tale fattispecie non si ravvisa né la nozione di cliente né quella di prestazione professionale, come definite dal d.m. 141/2006³⁶. Sul punto si è correttamente osservato che, seguendo tale logica, dovrebbero essere esclusi dagli obblighi antiriciclaggio anche gli incarichi relativi alle operazioni di vendita di beni mobili e immobili nonché la formazione del progetto di distribuzione su delega del giudice dell'esecuzione³⁷, che invece compaiono nell'elenco delle prestazioni soggette a registrazione. Da tale inclusione è derivata una grave incertezza sul piano applicativo; appare infatti assolutamente illogico che il professionista incaricato delle operazioni in commento debba identificare il giudice dal quale ha ricevuto l'incarico³⁸.

Sulla scorta di quanto detto, appaiono comprensibili i motivi per i quali tra le prestazioni oggetto di registrazione compaia invece l'*assistenza in procedure concorsuali*, trattandosi anche in tal caso di attività finalizzata alla consulenza, dunque diversa da quella relativa alla curatela fallimentare. Peraltro, proprio con riferimento a quest'ultima, va ricordato che l'art. 33, co. 1, l.f. impone al curatore di riferire al giudice ogni elemento rilevante ai fini dell'istruttoria penale, compreso l'eventuale sospetto di reato di riciclaggio in capo al fallito: ciò renderebbe in qualche modo superfluo l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, ove i curatori non fossero esclusi dal novero dei soggetti a ciò tenuti.

E, sempre dalle risposte ufficiali fornite dall'Uic in diverse circostanze, sono emerse ulteriori attività escluse dalla normativa antiriciclaggio.

Così, l'Uic ha specificato che l'attività prestata dal revisore contabile come singolo ovvero come parte del collegio dei revisori presso enti locali ex art. 234 d.lgs. n. 267/2000 è esclusa in quanto riconducibile all'ambito di esenzione definito dalle istruzioni operative, laddove fanno riferimento all'attività svolta dai professionisti in qualità di organi di controllo di enti³⁹.

Ancora, è esclusa l'attività di docenza esplicita dal professionista nell'ambito di corsi di formazione e aggiornamento⁴⁰; quella dell'amministratore di condominio, in quanto svolta in qualità di organo di questa

³⁵ In senso conforme *Speciale Antiriciclaggio*, in *Il Sole-24 Ore*, cit.

³⁶ UIC, chiarimento n. 15 del 21 giugno 2006, in *www.uic.it*.

³⁷ Art. 2, co. 3, lett.e), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

³⁸ L. DE ANGELIS, *Professionisti, antiriciclaggio a 360°*, in *Italia Oggi*, 27 giugno 2006, 29-30. Interpellato sul punto dall'Unione Giovani Dottori Commercialisti, l'Uic ha fatto sapere di aver sottoposto all'attenzione del ministero dell'economia e finanze la questione relativa alla sussistenza degli obblighi di identificazione e registrazione antiriciclaggio nel caso di delega delle operazioni di vendita ex art. 591 c.p.c. e, conseguentemente, alla possibilità di considerare abrogata la voce relativa nella parte VI, allegato A2 delle Istruzioni (*Antiriciclaggio, le risposte dell'Uic*, in *Italia Oggi*, 12 ottobre 2006, 35).

³⁹ Risposta n. 12, in *Le risposte dell'Uic ai quesiti*, cit., 34.

⁴⁰ UIC, chiarimento n. 23 del 21 giugno 2006, in *www.uic.it*.

figura giuridica⁴¹; e quella di geometra o perito agrario incaricato di gestire professionalmente la contabilità di aziende agricole, ma solo se la gestione corrisponde all'attività di amministratore dell'azienda agricola. Ove invece tale attività sia assimilabile alla tenuta della contabilità, essa rientra negli obblighi limitati per i professionisti contabili (registrazione del solo incarico iniziale)⁴².

Sono altresì escluse le attività di mera elaborazione contabile, senza alcun intervento e responsabilità nella predisposizione dei risultati di tale elaborazione, nonché la vendita o il noleggio di programmi *software* destinati all'elaborazione stessa⁴³.

Infine, a parere dell'Uic sono esclusi gli incarichi di recupero del credito di importo superiore a 12.500 euro che si sostanziano per il professionista nell'attività giudiziaria di notifica e iscrizione a ruolo del ricorso, notifica del decreto ingiuntivo ed eventuale procedimento di pignoramento⁴⁴.

3.1.1. *Un caso particolare: il professionista abilitato operante all'interno di uno studio altrui*

Ipotesi del tutto particolare, poi, è quella del professionista abilitato che esercita la propria attività esclusivamente a favore di uno studio altrui, eseguendo solo gli incarichi che gli vengono affidati dal "titolare", nei confronti di clienti che hanno conferito mandato a quest'ultimo. Su tale ipotesi si è recentemente pronunciato l'Uic⁴⁵, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti avente ad oggetto la necessità di adempimento in proprio degli obblighi antiriciclaggio da parte di collaboratori interni di uno studio legale individuale (neo avvocati con propria partita Iva), ai quali sono affidate alcune pratiche di clienti del titolare dello studio.

A parere dell'Uic, la figura in oggetto (professionista abilitato al quale viene affidata in tutto o in parte l'esecuzione di una prestazione) è assimilabile, seppure in via interpretativa, a quella del collaboratore del quale il professionista si avvale per lo svolgimento della propria attività. Per tale motivo l'Uic ritiene che tale figura non debba essere assoggettata in via autonoma agli obblighi di identificazione del cliente e di registrazione della prestazione, fermo restando il dovere di rilevare e segnalare all'Uic eventuali operazioni sospette di riciclaggio. Tale soluzione, che contribuisce non poco a snellire gli adempimenti legati alla creazione dell'archivio unico all'interno degli studi professionali, si fonda sull'accostamento (quanto meno sotto il profilo strettamente interpretativo) del professionista abilitato al "collaboratore interno" e, conseguentemente, sull'equiparazione delle prestazioni svolte dall'uno e dall'altro⁴⁶. Tuttavia la figura

⁴¹ Risposta n. 15, in *Le risposte dell'Uic ai quesiti*, cit., 35.

⁴² Risposta n. 16, in *Le risposte dell'Uic ai quesiti*, cit., 35.

⁴³ UIC, chiarimento n. 20 del 21 giugno 2006, in *www.uic.it*.

⁴⁴ UIC, chiarimento n. 22 del 21 giugno 2006, in *www.uic.it*. L'ipotesi, infatti, non rientra nell'ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b) del d.m. n. 141/2006 e delle Istruzioni operative Uic (parte I, § 2).

⁴⁵ Risposta n. 20, in *Le risposte dell'Uic ai quesiti*, cit., 35-36.

⁴⁶ Detta equiparazione presumibilmente discende da un'interpretazione estensiva dell'art. 2232 c.c., a mente del quale il prestatore d'opera intellettuale può valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

descritta nel quesito rivolto all'Uic non è quella del collaboratore, bensì quella del professionista che “esegue personalmente” una prestazione per conto del titolare dello studio, pur non essendo il soggetto a ciò formalmente preposto dal cliente. In passato, peraltro, tale circostanza è già stata affrontata dall'Uic, che si è pronunciato in relazione agli obblighi gravanti sul professionista che riceve incarichi da un altro professionista⁴⁷. In particolare, l'Uic ha esaminato il caso in cui un professionista A conferisca un incarico relativo ad un proprio cliente ad un professionista B stabilendo che, se il cliente del professionista A non ha conferito mandato congiunto ai due professionisti, ai fini dell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio il professionista B dovrà considerare quale cliente sia il professionista A sia il cliente di A. La soluzione individuata dall'Uic, se dal punto di vista formale può apparire ineccepibile, desta non poche perplessità sotto il profilo sostanziale e solleva diverse (inutili) difficoltà sul piano operativo in quanto, considerati gli obiettivi perseguiti dalla normativa antiriciclaggio, non si rinviene l'utilità effettiva dell'identificazione né del professionista “delegante” né tanto meno del cliente, essendo quest'ultimo già stato identificato dal soggetto che ha formalmente ricevuto l'incarico. E infatti, a parziale rettifica di quanto precedentemente affermato, l'Uic ha precisato che nell'ipotesi in cui la prestazione professionale resa dal professionista B “si sostanzia unicamente in una collaborazione puramente intellettuale senza che ciò comporti un esame della posizione giuridica del cliente di A”, il professionista B è tenuto unicamente agli obblighi di identificazione e registrazione nei confronti del professionista A⁴⁸. Ciò nonostante, permane il dubbio circa l'utilità concreta di una siffatta identificazione.

3.2. *Il coinvolgimento del collegio sindacale*

Con riferimento al ruolo del collegio sindacale quale possibile soggetto passivo della normativa antiriciclaggio, le istruzioni operative emanate dall'Uic (parte I, § 2) hanno espressamente escluso le attività svolte dai professionisti in qualità di organi di gestione, amministrazione, controllo e liquidazione di società, enti, trust o altre strutture analoghe dall'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. Le stesse istruzioni, tuttavia, precisano che resta impregiudicato per i componenti dei collegi sindacali degli intermediari finanziari indicati nell'art. 2 d.lgs. 56/2004 il rispetto degli obblighi di cui all'art. 10 della legge antiriciclaggio: vigilare sull'osservanza delle norme antiriciclaggio e trasmettere in copia al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazione delle norme di cui al capo I della stessa legge⁴⁹. L'obbligo di rispettare le disposizioni antiriciclaggio e di informare senza indugio l'Ufficio Italiano Cambi di tutte le violazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti permane altresì in capo ai componenti dei collegi sindacali dei

⁴⁷ UIC, chiarimento n. 18 del 21 giugno 2006, in www.uic.it.

⁴⁸ UIC, chiarimento n. 18, *cit.*

⁴⁹ Sul punto si veda, tra gli altri, F. DI MAIO, *I doveri del collegio sindacale e il paradosso dell'“antiriciclaggio”*: l'obbligo e il non obbligo, in *Società*, 2006, 685 ss.

soggetti indicati nell'art. 1 d.lgs. 374/1999⁵⁰: società di recupero crediti, custodia e trasporto di denaro contante, titoli e valori, agenzie d'affari in mediazione immobiliare, ecc.

Nel disporre l'esonero dei sindaci, le istruzioni non hanno affrontato il problema della separazione tra controllo sull'amministrazione e controllo contabile, sollevando più di un'incertezza interpretativa in merito alla esatta determinazione dell'ambito di esenzione. È infatti noto che il collegio sindacale, incaricato *ex lege* del controllo sull'amministrazione, può essere chiamato a svolgere anche il controllo contabile. Ciò può avvenire, per espressa previsione statutaria, nelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio o che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato (art. 2409-*bis* c.c.); avviene, inoltre, nelle società a responsabilità limitata, dove il controllo contabile è sempre esercitato dal collegio sindacale, a meno che l'atto costitutivo non disponga diversamente (art. 2477 c.c.). A questo va aggiunto che gli iscritti nel registro dei revisori contabili sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio *ex art. 2, co. 1, lett. s)*, d.lgs. 26/2004, e che gli incarichi di revisione contabile rientrano nel novero delle operazioni di valore non determinabile soggette all'obbligo di registrazione (e, quindi, di preventiva identificazione).

Dalla lettura combinata delle suddette disposizioni si è inizialmente desunto, in via interpretativa, che fosse necessaria una distinzione tra sindaci che effettuano i controlli contabili ai sensi degli artt. 2409-*bis* e 2477 c.c. e sindaci non incaricati dei controlli contabili. In particolare, solo questi ultimi avrebbero dovuto ritenersi esonerati in base a quanto stabilito nelle istruzioni, mentre per gli altri tale esclusione non avrebbe dovuto considerarsi operativa⁵¹.

Tale interpretazione, tuttavia, non appariva pienamente convincente. Al riguardo si obiettava, infatti, che l'esercizio del controllo contabile in qualità di sindaco, soggetto esonerato sotto il profilo soggettivo dagli obblighi antiriciclaggio, è diverso dallo svolgimento della stessa mansione in qualità di professionista esterno - revisore contabile, tenuto sotto il profilo oggettivo a tali obblighi⁵².

Con i chiarimenti del 21 giugno 2006, l'Ufficio Italiano Cambi è nuovamente intervenuto sulla questione inerente agli obblighi dei sindaci in materia di antiriciclaggio⁵³. In particolare, ribadendo quanto già disposto nelle istruzioni operative, l'Uic ha precisato che l'attività di componente di un collegio sindacale, anche laddove includa la revisione contabile, non rientra nell'ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio⁵⁴. Da ciò deve desumersi che i componenti del collegio sindacale, con o senza obbligo di revisione contabile, non sono tenuti ad adempiere ad alcuna delle incombenze poste in carico ai professionisti dal d.m. 141/2006: identificazione del soggetto che conferisce l'incarico e registrazione dello

⁵⁰ Più precisamente, si tratta del d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374 (*Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52*).

⁵¹ In tal senso G. DE VITO, *Esonerato il collegio sindacale*, in *Il Sole-24Ore*, 16 maggio 2006, 31; L. FERRAJOLI, *Organi di revisione, compiti a due vie*, in *Il Sole-24Ore*, 26 giugno 2006, 30.

⁵² Così G. DE VITO, *cit.*

⁵³ UIC, chiarimento n. 10 del 21 giugno 2006, in www.uic.it.

⁵⁴ Nel parere si precisa inoltre che "il rinnovo della carica di sindaco alla scadenza del triennio non integra una prestazione professionale oggetto di registrazione" e che "rimane impregiudicata l'applicazione dell'obbligo generale *ex art. 10 legge 197/1991*".

stesso nell'archivio unico. L'esenzione, inoltre, opera anche con riferimento alla segnalazione delle operazioni sospette: è quanto emerge da alcune successive precisazioni dell'Uic⁵⁵.

Permane, invece, a carico dei sindaci di società commerciali, l'obbligo di verificare le eventuali infrazioni del divieto di cui all'art. 1 della legge n. 197/1991 e di comunicare le violazioni accertate agli organi competenti: detto obbligo ricade nell'ambito del dovere di verificare il generale adempimento degli obblighi di legge, la cui violazione espone i sindaci a responsabilità civile e penale in virtù di quanto disposto dall'art. 2407 c.c.⁵⁶.

L'esclusione dei singoli componenti del collegio sindacale dagli obblighi antiriciclaggio, a prescindere dal tipo di funzioni esercitate, avrebbe dovuto fugare qualsiasi dubbio interpretativo. Così non è. Il riferimento specifico ai "sindaci" e non al "collegio sindacale" potrebbe infatti avvalorare la tesi secondo la quale gli adempimenti antiriciclaggio gravano sul collegio sindacale inteso quale organo collegiale e, dunque, centro di interessi autonomo e distinto dal singolo professionista che di esso fa parte⁵⁷. In particolare sul collegio sindacale, tenuto *ex lege* a vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto (art. 2403 c.c.), graverebbe l'obbligo di segnalazione all'Uic delle eventuali operazioni sospette poste in essere dalla società. È ovvio che se l'obbligo gravasse in capo all'organo collegiale, quest'ultimo dovrebbe deliberare a maggioranza. Ne conseguirebbe che, ove il collegio sindacale deliberasse nel senso di non procedere alla segnalazione, il singolo componente che intendesse evitare di incorrere in specifiche responsabilità omissive dovrebbe pretendere la verbalizzazione del proprio dissenso rispetto a quella delibera⁵⁸, ed eventualmente effettuare ugualmente la segnalazione all'Uic, a cui spetterebbe di stabilire se tenerne conto o meno.

Sul punto, in ogni caso, sarebbe stato opportuno un chiarimento da parte del legislatore.

Del tutto singolare, poi, appare la posizione assunta nei confronti dei revisori esterni nominati ai sensi dell'art. 2409-*bis* c.c., destinatari – a parere dell'Uic⁵⁹ – degli obblighi antiriciclaggio di identificazione e registrazione, nonché di segnalazione delle operazioni sospette. Risulta infatti difficile comprendere perché il sindaco-revisore sia esonerato dagli stessi obblighi che invece permangono in capo al revisore esterno; quest'ultimo, peraltro, ha un ambito di indagine molto più ristretto, mancandogli tutti quei poteri che l'art. 2403-*bis* c.c. conferisce al sindaco⁶⁰. Invero, si potrebbe obiettare che anche questa scelta è fondata sulla distinzione fra "amministrazione-consulenza" e "amministrazione in senso stretto"⁶¹. E in effetti l'organo di controllo endo-societario non è un consulente, né presta servizi a carattere professionale così come definiti dalla normativa in commento; al contrario il revisore contabile ex 2409-*bis* c.c. è un consulente, nel senso di

⁵⁵ Antiriciclaggio, le risposte dell'Uic, cit.

⁵⁶ Antiriciclaggio, le risposte dell'Uic, cit.

⁵⁷ Sul punto cfr. L. DE ANGELIS, *Sindaci, infrazioni segnalate*, in *Italia Oggi*, 23 settembre 2006, 39.

⁵⁸ In senso conforme L. DE ANGELIS, *ult. cit.*; cfr. I. CARACCIOLI, *Nuova normativa antiriciclaggio e collegi sindacali*, in *Fisco*, n. 31/2004, 4904, a parere del quale il sindaco dissenziente che non voglia correre rischi dovrà adeguarsi o dimettersi. Nel momento in cui un professionista entra a far parte di un collegio sindacale, infatti, la sua personale posizione professionale cede di fronte ai poteri-doveri dell'organo nel suo complesso.

⁵⁹ Antiriciclaggio, le risposte dell'Uic, cit.

⁶⁰ Così osserva L. DE ANGELIS, *Antiriciclaggio, in campo l'Uic*, in *Italia Oggi*, 12 ottobre 2006, 34 ss.

⁶¹ Si veda il § 3.1.

prestatore di servizi professionali. Ad ogni modo, anche su questo punto deve ritenersi che l'interpretazione della normativa operata dall'Uic necessiti di opportuni chiarimenti in sede legislativa.

Da ultimo va osservato che l'esenzione in commento sembra destinata ad essere definitivamente superata. La legge n. 29/2006, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di recepire la terza direttiva antiriciclaggio, ha posto tra i principi e i criteri direttivi da rispettare l'estensione dei doveri del collegio sindacale in materia di antiriciclaggio ai revisori contabili, alle società di revisione, al consiglio di sorveglianza, al comitato di controllo di gestione e a tutti i soggetti incaricati del controllo contabile o di gestione, comunque denominati (art. 22, comma 1, lett. g).

In tale ottica le posizioni assunte dall'Uic, delle quali si è diffusamente detto in precedenza, appaiono fuorvianti e non in linea con il dichiarato intento del legislatore comunitario di allargare l'ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio a tutti i soggetti deputati al controllo societario.

4. PROSPETTIVE FUTURE: L'IMMINENTE ATTUAZIONE DELLA TERZA DIRETTIVA

Lo scorso 31 gennaio il Ministero dell'economia e delle finanze ha approvato la bozza dello "schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva n. 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005" (c.d. terza direttiva antiriciclaggio)⁶². La bozza, della quale nei giorni scorsi è stata fornita una versione aggiornata, fornisce un quadro sufficientemente chiaro delle novità che interesseranno la disciplina antiriciclaggio probabilmente già nel corso del 2008⁶³.

Come già accennato (§ 2.1), con la terza direttiva antiriciclaggio il legislatore comunitario si è prefisso lo scopo di contrastare l'utilizzo del sistema finanziario con finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal fine lo schema di decreto attuativo detta misure finalizzate a tutelare l'integrità del sistema finanziario e la correttezza dei comportamenti, svolgendo la correlativa azione di prevenzione in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Rispetto agli adempimenti attualmente in vigore, il testo contiene alcune rilevanti modifiche concernenti sia gli obblighi di registrazione sia quelli di segnalazione gravanti sui professionisti. Con tale definizione il legislatore delegato individua, tra le altre categorie, quella dei soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali e nell'albo dei consulenti del lavoro⁶⁴. Tra i

⁶² Al momento in cui si chiude il presente documento la versione aggiornata della bozza non è ancora disponibile nel sito ufficiale del Ministero dell'economia e delle finanze, ove è ancora consultabile la precedente formulazione della stessa (<http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Prevenzion/Antiriciclaggio/Bozza-Decr/bozza-decreto-reccepimento-III-Direttiva-antiriciclaggio.pdf>).

⁶³ Ciò significa che nelle more del procedimento di approvazione del decreto resta in vigore l'attuale normativa e, di conseguenza, gli adempimenti da essa posti in capo ai professionisti.

⁶⁴ Oltre a questa (contraddistinta dalla lettera a), l'art. 12, co. 1, della bozza individua le seguenti categorie di professionisti (si evidenzia che, nella formulazione precedente, la norma parlava di "professionisti legali"):

- b. ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi;
- c. i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di

professionisti non figurano i revisori contabili iscritti nel relativo registro, che vengono equiparati alle società iscritte nell'albo Consob di cui all'art. 161 Tuf e ad ogni altro soggetto che esercita l'attività di revisione contabile. Nei confronti dei professionisti⁶⁵ l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non trova applicazione per le informazioni che essi ricevono da un proprio cliente, o che ottengono riguardo lo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso⁶⁶. Sul punto si ricorda che tale esenzione è già contemplata dalle disposizioni attualmente vigenti, le quali tuttavia non forniscono una definizione dell'attività consistente nell'esame della posizione giuridica del cliente⁶⁷. Nella precedente formulazione, lo schema di decreto attuativo affrontava il problema, individuando l'esame della posizione giuridica nell'attività di consulenza, finalizzata all'accertamento e alla ricostruzione della posizione legale personale e patrimoniale di un soggetto, "ivi compresa la valutazione e l'individuazione delle potenzialità giuridiche che essa possiede, fino a che essi non sono finalizzati alla realizzazione di un obiettivo modificativo della situazione giuridica esistente tramite una operazione determinata o determinabile"⁶⁸. Dalla formulazione letterale - peraltro non proprio felice - della bozza sembrava evincersi che l'ambito di esenzione dei professionisti restasse circoscritto all'attività di tipo conoscitivo, mentre dovesse in ogni caso essere assoggettata all'obbligo di segnalazione l'attività che incide sulla situazione giuridica soggettiva esistente, modificandola⁶⁹. Il problema interpretativo sembra essere definitivamente superato, in quanto nell'ultima versione diffusa il punto in commento è stato eliminato⁷⁰.

operazioni riguardanti: 1. il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3. l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4. l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5. la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, *trust* o soggetti giuridici analoghi;

d. i prestatori di servizi relativi a società e *trust* ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c).

Per quanto riguarda la posizione della categoria dei dottori commercialisti in merito a tale definizione, con riferimento al contenuto della lettera b) (immutato nella nuova formulazione), si è contestata la genericità della formula "altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi" in quanto, essendo idonea a comprendere anche soggetti non iscritti in ordini, albi ed elenchi professionali, può costituire un precedente per il riconoscimento di categorie di soggetti non abilitati (CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI, *Osservazioni sullo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005*, in www.cndc.it).

⁶⁵ Solo di quelli individuati dalle lettere a), b) e c).

⁶⁶ Art. 12, co. 2, dello schema di decreto. Peraltro, pur non essendo espressamente specificato, dalla *ratio* dell'esimente sembra potersi desumere che la stessa debba applicarsi anche ai consulenti tecnici di parte che, nello svolgimento dell'incarico (ad esempio a favore dell'ufficio di difesa) vengono a conoscenza di fatti rilevanti ai fini della normativa.

⁶⁷ Art. 10, co. 1, d.m. n. 141/2006. Per l'analisi dei profili di criticità derivanti dalla formulazione della norma citata si rinvia alla seconda parte di questo documento.

⁶⁸ Art. 12, co. 3, della bozza precedente.

⁶⁹ In senso conforme si esprimeva C. FERIOZZI, *Terza direttiva ai nastri di partenza*, in AA.VV., *Antiriciclaggio*, speciale Italia Oggi, *cit.*, 70, a parere della quale la norma circoscriveva l'ambito di esenzione alla consulenza teorica senza alcun risvolto patrimoniale.

⁷⁰ Sono state pertanto accolte le istanze di quanti avevano richiesto l'eliminazione del terzo comma dell'art. 12 per l'eccessiva "tipizzazione" dell'attività di esame della posizione giuridica del cliente e della consulenza legale, attività peraltro già descritta nella seconda direttiva. Si era obiettato, inoltre, che la descrizione contenuta nella norma sembrava escludere erroneamente tutta l'attività di transazione giudiziale: tale esclusione dall'ambito di esenzione metteva a

Infine, lo schema di decreto puntualizza che gli obblighi di “adeguata verifica della clientela” e gli obblighi di registrazione (ma non quelli di segnalazione) non si applicano in relazione allo svolgimento della sola attività di redazione e/o trasmissione della dichiarazione dei redditi. Invero detta esclusione è già in vigore per effetto del regolamento n. 60/2007 (si veda il § 2.2.1).

4.1. *L’obbligo di adeguata verifica della clientela*

I professionisti saranno chiamati non più ad adempiere all’obbligo di identificazione attualmente vigente, bensì a quello più oneroso di adeguata verifica della clientela, che consiste nelle seguenti attività: a. identificazione e verifica dell’identità della clientela sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; b. identificazione e verifica dell’identità dell’eventuale titolare effettivo; c. ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale; d. svolgimento di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale⁷¹.

L’obbligo di adeguata verifica della clientela insorge in capo ai professionisti ogni qualvolta, nello svolgimento della loro attività professionale (in forma individuale, associata o societaria), essi eseguono prestazioni professionali aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di importo pari o superiore a 15.000 euro⁷². L’obbligo insorge altresì per le prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro; per le operazioni di valore indeterminato o non determinabile; quando vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati ottenuti in precedenza da un cliente ai fini dell’identificazione⁷³. La bozza disciplina nel dettaglio anche le modalità di adempimento dell’obbligo; in particolare, l’adeguata verifica dovrà essere svolta prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una prestazione professionale o dell’esecuzione

rischio la costituzionalità della norma stessa, trattandosi di attività volta a garantire il diritto di difesa tecnica (CNDC, *Osservazioni sullo schema...*, cit.).

⁷¹ Il contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela è disciplinato dall’art. 18 della bozza. Da notare che, nella versione precedente, la norma parlava di “rapporto d’affari”. E invero l’utilizzo di tale locuzione aveva destato non poche perplessità, soprattutto con riferimento alle prestazioni professionali (per tale motivo nel citato documento del CNDC se ne chiedeva l’eliminazione). La sua sostituzione con le più appropriate espressioni “rapporto continuativo” e “prestazione professionale” deve dunque essere accolta con favore.

⁷² Anche per le operazioni effettuate tra soggetti privati la soglia a partire dalla quale scatta l’obbligo di adeguata verifica della clientela è stata fissata a 15.000 euro, mentre nella precedente versione della bozza, tale soglia era pari a 12.500 euro (sul punto E. FISICARO, *Antiriciclaggio. Obblighi a carico di professionisti, intermediari e operatori non finanziari*, cit., 119, ove a tale riguardo si parlava di una “doppia soglia” della circolazione del denaro contante ai fini dell’antiriciclaggio).

⁷³ Gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti sono disciplinati dall’art. 16 della bozza.

dell'operazione⁷⁴. La previsione sembrerebbe superare l'attuale *impasse* interpretativa derivante dalla discordanza tra quanto previsto dal regolamento vigente, in base al quale l'identificazione del cliente deve essere effettuata nel momento in cui inizia la prestazione professionale a favore dello stesso, e quanto stabilito dalle istruzioni operative Uic, in virtù delle quali l'identificazione del cliente deve essere eseguita al momento dell'accettazione dell'incarico⁷⁵. Tralasciando per motivi di sintesi la disciplina delle modalità di identificazione⁷⁶, si rileva che l'obbligo di adeguata verifica della clientela dovrà essere assolto calibrandolo in funzione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui si tratta. A tal fine il professionista dovrà essere in grado di dimostrare alle autorità competenti, ovvero agli ordini professionali, che la portata delle misure è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio dovranno essere seguiti alcuni criteri generali, sia con riferimento al cliente (natura giuridica, prevalente attività svolta, condotta tenuta all'atto del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto d'affari, area geografica di residenza del cliente o della controparte), sia con riferimento all'operazione posta in essere (tipologia, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza, ragionevolezza, area geografica di destinazione)⁷⁷.

Strettamente correlato a quello in esame è l'obbligo di astensione, in virtù del quale i professionisti che non sono in grado di rispettare il contenuto dell'obbligo di adeguata verifica della clientela devono astenersi dall'instaurare il rapporto continuativo e dall'eseguire la prestazione professionale, ovvero devono porre fine ai rapporti già instaurati, valutando l'opportunità di effettuare la segnalazione del soggetto interessato all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF)⁷⁸.

Infine, per l'adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela lo schema di decreto attuativo contempla sia la possibilità di porre in essere una procedura semplificata, sia quella di introdurre obblighi rafforzati. La procedura semplificata, che dovrà essere autorizzata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, potrà essere applicata a soggetti che presentino un basso rischio di riciclaggio dei proventi di

⁷⁴ Art. 19, co. 1, lett. a) della bozza. Peraltro la versione precedente stabiliva che l'identificazione venisse effettuata "prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o dell'esecuzione dell'operazione (o al momento in cui inizia la prestazione professionale a favore del cliente)".

⁷⁵ Le due previsioni sono contenute rispettivamente nell'art. 4, co. 1, d.m. n. 141/2006 e nella parte II, § 1, del provvedimento Uic 24 febbraio 2006.

⁷⁶ Tali modalità sono disciplinate dall'art. 19 della bozza. In breve, il professionista dovrà identificare il cliente mediante un valido documento d'identità o di riconoscimento e, in caso di attività svolte per conto altrui da terzi soggetti, dovrà verificare l'identità dell'eventuale titolare effettivo. Inoltre, al professionista è richiesto un monitoraggio costante del cliente per tutta la durata del rapporto, al fine di verificare che la transazione posta in essere sia compatibile con le attività commerciali e con il profilo di rischio dello stesso.

⁷⁷ Art. 20 della bozza. Invero si è osservato che la direttiva non contempla alcun sistema di valutazione del rischio, che dunque risulta essere un onere aggiuntivo per i professionisti (CNDC, *Osservazioni sullo schema...*, cit.).

⁷⁸ L'obbligo di astensione è disciplinato dall'art. 23 della bozza, ove tuttavia si legge che i professionisti, così come i notai, i revisori contabili, i contabili esterni e i consulenti tributari non sono vincolati da tale obbligo nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza dello stesso in un procedimento giudiziario o in relazione a quest'ultimo, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

attività criminose o di finanziamento del terrorismo⁷⁹; al contrario, le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela dovranno trovare applicazione in presenza di un rischio più elevato, come avviene ad esempio nel caso in cui il cliente non sia fisicamente presente ai fini dell'identificazione⁸⁰.

4.2. *La semplificazione degli obblighi di registrazione*

Un altro nodo cruciale della normativa in fase di emanazione è quello relativo alla non obbligatorietà della tenuta dell'archivio unico. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, infatti, i professionisti dovranno istituire un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici. In alternativa all'archivio, essi potranno istituire il registro della clientela a fini antiriciclaggio, nel quale conservare i dati identificativi del cliente⁸¹. Il legislatore delegato precisa che il registro potrà essere istituito in alternativa all'archivio unico informatico, lasciando in tal modo al professionista la libertà di scegliere una delle due soluzioni.

Quanto al contenuto degli obblighi di registrazione, con riferimento ai rapporti continuativi e alla prestazione professionale, la registrazione dovrà avere ad oggetto la data d'instaurazione, i dati identificativi del titolare e quelli del soggetto delegato ad operare per conto del titolare, nonché il codice del rapporto. Con riferimento alle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, dovranno essere indicate la data, la causale, l'importo e i dati identificativi del soggetto che compie l'operazione per conto proprio o di terzi, nonché i dati identificativi del soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita⁸². Rispetto agli obblighi attualmente vigenti, la nuova normativa non prevede né la registrazione dell'attività lavorativa svolta dal cliente, né quella del valore della prestazione⁸³.

4.3. *La segnalazione delle operazioni sospette*

Con l'attuazione della terza direttiva antiriciclaggio il compito di ricevere le segnalazioni di operazioni sospette e di effettuarne l'analisi sarà svolto dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia⁸⁴. In particolare, l'UIF dovrà svolgere una serie di attività, tra le quali l'analisi dei flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo; la ricezione delle segnalazioni di operazioni sospette e l'analisi finanziaria delle stesse;

⁷⁹ Si pensi all'ipotesi in cui il cliente sia un ente creditizio o finanziario, ovvero un ufficio della pubblica amministrazione. Agli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela sono dedicati gli artt. da 25 a 27 della bozza.

⁸⁰ Il rischio si considera più elevato anche nel caso in cui il cliente sia un soggetto politicamente esposto residente in un altro Stato membro o in un Paese terzo (art. 28 della bozza).

⁸¹ Art. 38 della bozza.

⁸² Art. 6 della bozza.

⁸³ Per la disamina degli obblighi di registrazione previsti dalla normativa in vigore si rinvia alla seconda parte di questo documento.

⁸⁴ I nuovi poteri dell'UIF sono disciplinati all'interno del Capo II (*Autorità*), artt. 5-9, della bozza.

l'acquisizione di ulteriori dati e informazioni presso i soggetti tenuti alla segnalazione delle operazioni sospette; la ricezione delle comunicazioni dei dati aggregati concernenti l'operatività degli intermediari finanziari; l'impiego dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi e nell'anagrafe tributaria. Avvalendosi delle informazioni raccolte, l'UIF dovrà svolgere attività di analisi e studio su singole anomalie, nonché su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali. Sulla scorta di tali analisi l'UIF dovrà inoltre elaborare e diffondere modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali, che potrebbero essere riferiti a possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Per quanto attiene la segnalazione delle operazioni sospette, permane in capo ai professionisti l'obbligo di segnalare all'UIF ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a loro disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto di tali operazioni possano provenire dai delitti previsti dagli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p. (rispettivamente riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), ovvero possano essere impiegati nel compimento dei delitti previsti dagli artt. da 270-*bis* a 270-*quinqüies* c.p. (attività di terrorismo anche internazionale)⁸⁵.

Sul punto è necessaria qualche ulteriore considerazione.

Fin dall'approvazione della terza direttiva antiriciclaggio si era osservato - da parte della dottrina così come delle categorie professionali interessate - che, ai fini dell'insorgere dell'obbligo della segnalazione, sarebbe stato opportuno espungere l'art. 648-*ter* c.p. dal novero dei reati-presupposto⁸⁶. Ciò in quanto la fattispecie delittuosa individuata da tale norma non è quella del riciclaggio, bensì quella dell'impiego, anche in attività economiche legittime, di denaro proveniente da qualsiasi tipo di reato, compreso quello fiscale⁸⁷. Da quanto detto discende che il dottore commercialista che sia a conoscenza del reato fiscale compiuto dal cliente ha l'obbligo di segnalare la relativa operazione, sempre che sussista il presupposto della "duplicità di soggetti" richiesto dalla normativa: in dottrina si riporta, a titolo esemplificativo, il caso del presidente del consiglio di amministrazione di una società che presenta una dichiarazione dei redditi infedele e dell'amministratore delegato, non in concorso con detto soggetto, che impiega il denaro frutto del relativo risparmio d'imposta in attività economiche lecite⁸⁸. La fattispecie descritta (impiego del risparmio d'imposta derivante dall'evasione fiscale in attività economiche lecite) da una parte non sembra avere particolare attinenza con la prevenzione

⁸⁵ Art. 41 della bozza.

⁸⁶ Sul punto si veda I. CARACCIOLI, *Antiriciclaggio Approvata la III Direttiva*, cit., 6645, il quale sottolineava altresì la necessità di definire, in sede di recepimento della direttiva, il concetto di "operazione sospetta", reputando del tutto inadeguate le definizioni ipotizzate fino a quel momento. Analoga richiesta è contenuta nel citato documento del CNDC, ove si sollecita non solo l'eliminazione, nell'art. 41 della bozza (nella precedente versione era l'art. 42), del riferimento all'art. 648-*ter* c.p., ma anche la previsione, per i dottori commercialisti, della tipizzazione delle operazioni che comportano obbligo di segnalazione come per avvocati e notai (CNDC, *Osservazioni sullo schema...*, cit.).

⁸⁷ Al riguardo, infatti, l'Uic ha chiarito che gli illeciti tributari di cui agli artt. 2, 3 e 4 del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 rilevano quali reati presupposto del reato di riciclaggio (Chiarimento n. 21 del 21 giugno 2006, in www.uic.it).

⁸⁸ Così I. CARACCIOLI, *Aspetti penali della "bozza ministeriale" sulla III Direttiva antiriciclaggio concernenti i commercialisti*, in *Fisco*, n. 14/2007, 4869.

del riciclaggio mentre, dall'altra, crea evidenti problemi di rischio per il professionista⁸⁹. Per tale motivo appare corretta l'opinione secondo la quale il legislatore avrebbe dovuto limitare il proprio intervento al solo reato di riciclaggio, escludendo le altre fattispecie di diversa natura e contenuto⁹⁰.

Di non poco momento è poi l'inclusione dei reati previsti dagli artt. da 270-bis a 270-quinquies c.p. nel novero delle fattispecie che fanno insorgere in capo ai professionisti l'obbligo di segnalazione. Come accennato, i delitti in questione attengono al fenomeno del terrorismo anche internazionale⁹¹: da qui l'importanza dell'obbligo posto in capo ai professionisti che però, considerata la gravità di tali reati, difficilmente potranno essere a conoscenza dell'impiego di denaro - da parte del loro cliente - per il compimento degli stessi⁹².

Del tutto nuove, invece, sono le modalità di segnalazione delle operazioni sospette: i professionisti dovranno infatti trasmettere la segnalazione direttamente alla UIF ovvero agli ordini professionali, individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia, che a loro volta dovranno senza ritardo trasmettere la segnalazione alla UIF priva del nominativo del segnalante⁹³. Gli ordini dovranno comunque custodire tale nominativo qualora sia strettamente necessario ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione per gli organi preposti all'attività investigativa. In ogni caso l'identità delle persone fisiche che hanno effettuato la segnalazione potrà essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede⁹⁴.

Da ultimo, il legislatore ribadisce che la segnalazione effettuata ai sensi della normativa in commento non costituisce violazione del segreto professionale e, se posta in essere per le finalità previste dalla legge e in buona fede, non comporta responsabilità di alcun tipo⁹⁵. Invero il problema della riservatezza della segnalazione non sembra essere stato risolto: è facilmente prevedibile, infatti, che il cliente che venga a conoscenza della segnalazione effettuata dal proprio dottore commercialista agisca nei confronti di

⁸⁹ Cfr. G. PEZZUTO, *I nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti*, in *Fisco*, n. 31/2004, 4811 ss., ove ci si interroga sugli obblighi del professionista il cui cliente abbia aderito ad un condono fiscale con effetti estintivi penali. A parere dell'autore, infatti, la non punibilità del contribuente non esonera il professionista dall'obbligo di segnalazione dell'operazione, ove i valori oggetto della stessa provengano da un'evasione penalmente rilevante. Ciò in quanto gli effetti estintivi penali del condono si produrrebbero solo nei confronti del contribuente, mentre la natura di reato presupposto dell'operazione lascerebbe inalterato l'obbligo di segnalazione posto a carico del professionista dalla normativa antiriciclaggio.

⁹⁰ I. CARACCIOLI, *La III Direttiva europea sul riciclaggio ed il regolamento attuativo della II Direttiva*, in *Fisco*, n. 3/2005, 397.

⁹¹ Più precisamente, le norme del codice penale richiamate dall'art. 41 (art. 42 nella versione precedente) della bozza sono: l'art. 270-bis (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*); l'art. 270-ter (*Assistenza agli associati*); l'art. 270-quater (*Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale*); l'art. 270-quinquies (*Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale*).

⁹² I. CARACCIOLI, *Aspetti penali della "bozza ministeriale" sulla III Direttiva antiriciclaggio concernenti i commercialisti*, cit., 4869.

⁹³ Con riferimento a tali modalità, disciplinate dall'art. 43 (art. 42 nella versione precedente) della bozza, E. FISICARO, *Antiriciclaggio. Obblighi a carico di professionisti, intermediari e operatori non finanziari*, cit., 121, osserva che il profilo della riservatezza da una parte e l'esigenza di una maggiore garanzia per il professionista, dall'altra, sono al centro della nuova normativa *de iure condendo*. Da notare che, nella precedente formulazione della bozza, l'art. 42 non faceva alcun riferimento alla UIF, in quanto prevedeva che i professionisti trasmettessero le segnalazioni esclusivamente agli ordini professionali.

⁹⁴ Art. 45, co. 7, della bozza (art. 46, co. 7, nella versione precedente).

⁹⁵ Art. 41, co. 5, della bozza (art. 47, co. 1, nella versione precedente).

quest'ultimo chiedendo il risarcimento del danno, risarcimento che sarà dovuto ove il giudice civile non riscontri la sussistenza dei presupposti per la segnalazione. Non solo; si è anche osservato che la possibilità per qualsiasi autorità giudiziaria - ivi compreso il Pubblico Ministero - di superare il segreto professionale può produrre conseguenze di una certa gravità⁹⁶. E in effetti il legislatore delegato non ha posto alcuna limitazione, né di territorio né di materia: di conseguenza “la norma è applicabile a qualunque autorità giudiziaria di qualunque sede e per qualunque reato, anche completamente distaccato dalla vicenda per cui la segnalazione è stata fatta”⁹⁷.

⁹⁶ Per maggiori approfondimenti sul tema si segnala FONDAZIONE ARISTEIA, *Il segreto professionale del dottore commercialista*, documento n. 68, gennaio 2007, in www.aristeia.it.

⁹⁷ Così I. CARACCIOLI, *Sulla pretesa “riservatezza” delle segnalazioni antiriciclaggio*, in *Fisco*, n. 25/2006, 9263, con riferimento al contenuto dell'art. 3-bis del D.L. n. 143/1991, che di fatto viene riproposto dal settimo comma dell'art. 45; ID., *Aspetti penali della “bozza ministeriale” sulla III Direttiva antiriciclaggio concernenti i commercialisti*, cit., 4869. Il possibile intervento del giudice lede gravemente la segretezza della segnalazione; per tale motivo il CNDC aveva richiesto la soppressione della norma in commento (CNDC, *Osservazioni sullo schema...*, cit.).

Stampato presso la sede della Fondazione – luglio 2007

FONDAZIONE ARISTEIA – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti

Via Torino 98 – 00184 Roma

Tel. 06/4782901 – Fax 06/4874756 – www.aristeia.it